

*L'Amministratore Delegato*

Spett.le  
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI  
TRASPORTI  
Pec: pec@pec.autorita-trasporti.it  
Ufficio Affari generali,  
amministrazione e personale

*c.a. Il dirigente*  
Dott. Vincenzo Accardo

**Oggetto:** Osservazioni di Rete Ferroviaria Italiana Spa sul “Documento di consultazione relativo alla determinazione del contributo per il funzionamento dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti per l’anno 2016”

Con la presente si forniscono, le osservazioni motivate di RFI rispetto al documento in oggetto, elaborate in maniera puntuale e sintetica, con esclusivo riferimento ai quesiti per i quali si ravvisa un interesse da parte della scrivente Società.

### **Misura del contributo**

**Quesito n. 2:** *Si chiedono osservazioni motivate in ordine ai criteri sopra indicati per l’individuazione del fatturato rilevante.*

Nel documento di consultazione vengono specificati i criteri per l’individuazione del fatturato rilevante ai fini della determinazione della base imponibile sulla quale è destinata ad applicarsi l’aliquota per il calcolo del contributo di cui trattasi.

Al riguardo, fermo restando quanto già indicato nella nostra nota del 28/5/2015 (*prot. RFI-AD\A0011\p\2015\0001611*), si intende soffermarsi in particolare sulle categorie di ricavi individuati dall’Autorità come suscettibili di essere scomputati dal fatturato



rilevante. A giudizio di RFI, fermo restando l'esclusione dal fatturato di tutti i ricavi conseguiti a fronte di attività non ricadenti nei settori di competenza dell'Autorità (con ciò intendendo tutti i ricavi che RFI non consegue a fronte dello svolgimento del ruolo di Gestore dell'infrastruttura e/o di operatore di impianto ex art.3, lett. n) del d.lgs. 112/2015), è necessario enucleare nell'ambito delle voci di ricavo espressamente escluse dal fatturato rilevante non solo i contributi in conto impianti ma anche quelli in conto esercizio. In particolare, i contributi statali in conto esercizio –seppur contabilizzati nella voce A1 del conto economico della Società - sono destinati prevalentemente alla copertura dei costi di manutenzione ordinaria dell'infrastruttura e non sono remunerati dal gettito del pedaggio. Tali contributi sono previsti dal Contratto di Programma (parte servizi) sottoscritto tra RFI e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), la cui esecuzione comporta un'attività di rendicontazione assoggettata alla verifica e al monitoraggio del MIT anche in relazione a livelli di performance ai quali è peraltro correlato un sistema di penali.

Ciò, anche al fine di garantire parità di trattamento tra le diverse modalità di trasporto, tenuto conto che nel successivo punto 5), codesta Autorità propone per i concessionari autostradali l'esclusione dei ricavi che includono *“un equivalente incremento della tariffa di competenza”* e che sono destinati alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché all'adeguamento ed al miglioramento delle strade ed autostrade in gestione diretta da parte dell'ANAS S.p.A..

Fermo quanto sopra, deve potersi ritenere che tutti i contributi statali destinati a RFI non possano formare oggetto di fatturato rilevante anche per un'ulteriore ragione riconducibile alla natura e alle finalità sottese al contributo di funzionamento dell'Autorità.

Il modello di prelievo contributivo a carico delle imprese del settore è, infatti, funzionale ad assicurare all'Autorità dei Trasporti, come a tutte le Autorità Amministrative Indipendenti, un'effettiva autonomia finanziaria rispetto alla Stato propriamente inteso.

Orbene, considerato che i contributi pubblici in conto esercizio sono destinati alla sola copertura dei costi di infrastruttura non remunerati con il gettito dei canoni, la previsione di un assoggettamento di detti contributi pubblici al meccanismo di calcolo del fatturato rilevante ai fini della determinazione del contributo di funzionamento dell'Autorità -a giudizio della scrivente Società- andrebbe sostanzialmente e in ultima



istanza ad incidere sulla finanza pubblica, determinando così una fattispecie che mal si concilierebbe con la natura e le finalità del contributo di cui trattasi che, come detto, è funzionale a garantire l'autofinanziamento dell'Autorità, senza aggravio alcun sul bilancio dello Stato.

**Quesito n. 4:** *Si chiedono osservazioni motivate in ordine alla diminuzione dell'aliquota per le imprese con fatturato superiore alla soglia indicata, limitatamente al fatturato eccedente tale soglia.*

Si ritiene che l'introduzione di un'aliquota contributiva inferiore da applicarsi per la sola parte eccedente un livello di fatturato superiore a 2 miliardi di euro non risponda pienamente ai principi di equità e proporzionalità cui dovrebbe essere improntato il meccanismo di determinazione del contributo dei diversi operatori. Sarebbe pertanto auspicabile l'introduzione di una soglia di contribuzione massima per le singole società o per i gruppi di imprese da parametrare ad un dato livello massimo di fatturato (ad esempio pari a 1 miliardo di euro), così come peraltro disposto per l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ovvero l'introduzione di una aliquota decrescente per scaglioni crescenti di fatturato.

Quanto sopra anche in ragione della previsione di cui all' art. 8 comma 1 lett. c) n.6) della legge n. 124 del 2015 "*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*" in merito alla necessità di individuare criteri omogenei di finanziamento delle Autorità Indipendenti.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti,

Maurizio Gentile